



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL
MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND LEGAL
SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)

JAIME BONET NAVARRO

IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E LE LIBERTÀ EDUCATIVE NELLA
LEGISLAZIONE SPAGNOLA

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:
SCIOIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT
TELEFONO: + 39 099 372382
FAX: + 39 099 7340595
HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Jaime Bonet Navarro

IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E LE LIBERTÀ EDUCATIVE NELLA LEGISLAZIONE SPAGNOLA

ABSTRACT	
<p>L'articolo prende in esame le norme del diritto spagnolo sul diritto all'istruzione e all'educazione, partendo dall'art. 27 della Costituzione spagnola fino all'analisi delle leggi organiche ed alle pronunce del Tribunale Supremo costituzionale. Successivamente vengono analizzate le questioni relative al rapporto tra libertà di istruzione e libertà religiosa, in particolare con riferimento al diritto dei genitori di educare i propri figli nel rispetto del proprio credo religioso, da cui discende anche la libertà di istituire scuole e centri educativi. In ultima analisi si affronta il tema dell'insegnamento della religione cattolica nella legislazione unilaterale dello Stato spagnolo e in quella bilaterale frutto degli accordi tra Stato e Santa Sede.</p>	<p>The article examines Spanish law about the right to education, in particular guaranteed by art. 27 of Spanish Constitution. Then will be analyzed organic laws and judgements of Supreme Constitutional Court. There are other issues related to the relationship between freedom of education and freedom of religion, particularly with reference to the right of parents to educate their children in accordance with their religious beliefs, from which descends the freedom to establish schools and educational centers. Ultimately, will be examined the teaching of the Catholic religion in the unilateral legislation of the Spanish State and in the agreements between State and the Holy See.</p>
Libertà religiosa – Istruzione - Spagna	Religious freedom – Education - Spain

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali e approccio alle norme costituzionali spagnole sul diritto all'educazione. - 2. Lo sviluppo normativo dei precetti costituzionali spagnoli in materia educativa: dal consenso al dissenso. - 3. I diritti e le libertà contenute nell'articolo 27 della Costituzione spagnola. - 4. Il diritto dei genitori di scegliere il tipo di educazione. - 5. La libertà di creare centri scolastici. - 6. Riflessioni sulla libertà di insegnamento. - 7. L'insegnamento della religione in Spagna. - 8. Considerazioni conclusive.

1. – Il diritto all'educazione, indubbiamente, è uno dei diritti umani o diritti fondamentali e come tale viene menzionato in tanti convegni internazionali sui diritti umani. L'ordinamento giuridico spagnolo non può essere una eccezione, perché, sin dal 1978, si è fondato su una Costituzione di carattere democratico che riconosce e

garantisce i diritti fondamentali. In questo studio intendo spiegare l'approccio della legislazione spagnola a questa materia fondamentale¹.

Così, il lungo articolo 27 della Costituzione regola questo diritto e lo considera come uno dei diritti fondamentali della persona. La prova più chiara di questo è che l'articolo 27 fa parte d'una sezione della Costituzione intitolata dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche². Il comma 1 dell'articolo 27 riconosce questo diritto accanto alla libertà d'insegnamento, quando dice che tutti hanno il diritto all'educazione. È riconosciuta la libertà d'insegnamento. La vicinanza di questi due concetti - il diritto all'educazione e la libertà d'insegnamento- permette, d'una parte, che si possano usare entrambi come termini sinonimi e, d'altra parte, che come prevede il preambolo della Legge Organica sul Diritto all'Educazione (LODE) quando parla della libertad de enseñanza (libertà d'insegnamento), che questa si possa intendere «in senso ampio e non ristretto, come l'unione di libertà e diritti nel campo dell' educazione». Nonostante l'uso indistinto in Spagna dei termini educación ed enseñanza (educazione e insegnamento), il suo autentico contenuto dal punto di vista semantico è diverso: la parola educación si riferisce alla trasmissione di convinzioni filosofiche, religiose e morali conforme a un concreto orientamento ideologico; mentre il termine enseñanza si riduce alla semplice trasmissione della conoscenza scientifica e culturale. Nonostante siano concetti diversi, il fatto che la libertà d'insegnamento si trovi immersa nel più vasto concetto di educazione permette il loro uso indistinto.

D'altra parte, non si può dimenticare che il diritto all'educazione si trova in intima connessione con un altro diritto fondamentale, regolato nell'articolo 16 della Costituzione spagnola³: il diritto alla libertà religiosa, del quale si può anche affermare che sia derivato il diritto all'educazione, almeno nel senso di educazione

¹ Questo lavoro è stato realizzato all'interno del progetto spagnolo di ricerca "Derechos Humanos, Sociedades Multiculturales y Conflictos" (DER 2.012-31.771), concesso dal Ministerio de Economía y Competitividad, come una parte del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, (Plan Nacional de I + D + i).

² Concretamente, si tratta della sezione prima, che appartiene al capitolo secondo, su Diritti e libertà, e questo fa parte del titolo primo della Costituzione, intitolato Diritti e doveri fondamentali.

³ L'articolo 16 della Costituzione dice: "1. Si garantiscono la libertà ideologica, religiosa e di culto degli individui e delle comunità senz'altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quella che sia necessaria per mantenere l'ordine pubblico protetto per legge. / 2. Nessuno può essere obbligato a dichiarare la propria ideologia, religione o credenza. / 3. Nessuna confessione avrà il carattere di statale. I poteri pubblici avranno conto delle credenze religiose della società spagnola e terranno in conseguenza relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni". Anche, la Legge Organica 7/1980, del 5 luglio, di Libertà Religiosa, dice che il diritto di libertà religiosa comprende quello di "ricevere e dare l'insegnamento ed informazione religiosa di tutto ordine, sia in modo orale, che scritto, o da qualsiasi altro procedimento; scegliere per se stesso, e per i minori non emancipati ed incapaci, sotto la sua dipendenza, dentro e fuori dell'ambito scolastico, l'educazione religiosa e morale che sia d'accordo con le proprie convinzioni" (articolo 2.1.c). Per i testi legislativi in spagnolo, tradotti da me, vid. M. E. OLMOS ORTEGA – J. LANDETE CASAS, *Legislación Eclesiástica*, 25 ed. Madrid 2013.

religiosa e dell'insegnamento della religione⁴. Com'è noto, la materia educativa è una delle materie più autorevoli della parte speciale del Diritto Ecclesiastico dello Stato.

Per quanto riguarda la natura giuridica del diritto all'educazione in Spagna, bisogna dire che non è soltanto un diritto individuale o soggettivo, perché è anche un diritto in stretta connessione con l'attuazione dei poteri pubblici dello Stato, che ha il compito di stabilire i meccanismi attraverso i quali questo diritto fondamentale (come gli altri, ovviamente) sia davvero effettivo. In questo senso, d'una parte, d'accordo col contenuto dell'articolo 9.2 della Costituzione «compete ai poteri pubblici: promuovere le condizioni perché la libertà e l'uguaglianza dell'individuo e dei gruppi in cui si integra siano reali ed effettive; rimuovere gli ostacoli che impediscano o rendano difficile la sua attuazione e la partecipazione di tutti i cittadini nella vita politica, economica, culturale e sociale»; e, d'altra parte, l'articolo 53.1 della Costituzione prevede che i diritti e libertà riconosciuti nel capitolo in cui si trova l'articolo 27, appunto, il capitolo secondo del titolo primo, «vincolano tutti i poteri pubblici»⁵.

Anzi, altri paragrafi dello stesso articolo 27 esprimono il vincolo dell'azione dei poteri pubblici nell'effettività del diritto all'educazione. Così, nel 27.8 si afferma che «i poteri pubblici vigileranno sul sistema educativo per garantire il rispetto delle leggi», e, nel comma 9, che questi «aiuteranno i centri educativi in possesso dei requisiti che la legge stabilisca».

Per il carattere di diritto fondamentale del diritto all'educazione ci sono altre norme costituzionali spagnole che bisogna ricordare. Nel diritto spagnolo, secondo l'articolo 10.2 della Costituzione, le convenzioni internazionali di protezione dei Diritti Umani ed i trattati internazionali ratificati dalla Spagna hanno un valore interpretativo o ermeneutico delle «norme sui diritti fondamentali e sulle libertà che la Costituzione riconosce»⁶. Evidentemente questa norma si applica a qualsiasi convenzione o trattato internazionale che si riferisca al diritto all'educazione, come agli altri diritti fondamentali. Le convenzioni e i trattati internazionali possono essere

⁴ Lo sviluppo normativo dell'articolo 16 della Costituzione si trova nella *Ley Orgánica de Libertad Religiosa* (LOLR), di 5 luglio 1980 (BOE num. 177, di 24 luglio).

⁵ Nella più recente dottrina spagnola sul diritto all'educazione in Spagna, vedi, fra altri, J. M. GONZALES DEL VALLE, *La enseñanza*, in *Derecho eclesiástico del Estado español* (J. FERRER ORTIZ, Coord.) 6 ed., Madrid 2007; 271-291; C. RODRÍGUEZ COARASA, *La libertad de enseñanza en España*, Madrid, 1998; D. GARCÍA PARDO, *La libertad de enseñanza en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Madrid 1998; T. FREIXES SANJUAN, *Derecho a la educación y libertad de enseñanza*, in *Derechos y libertades* 6, 1998, p.169-192; A. FERNANDEZ GALIANO, *Libertad de enseñanza y derecho a la educación en la Universidad*, in *Derechos y libertades* 6, 1998, p.199-208; G. MORENO BOTELLA, *La libertad de enseñanza*, in AA.VV., *Curso de Derecho Eclesiástico del Estado* (I. MARTÍN SÁNCHEZ, Coord.), Valencia 1997, pp. 327-357 e 273-291, e J. GOTI ORDEÑANA, *Libertad de enseñanza y pluralidad de métodos*, Valladolid, 1995.

⁶ Secondo l'art. 10.2, concretamente, le norme relative ai diritti fondamentali ed alle libertà che la Costituzione riconosce, saranno interpretate secondo la Dichiarazione Universale di Diritti Umani e i trattati ed accordi internazionali sulle stesse materie ratificate per la Spagna.

parte integrante del diritto spagnolo secondo l'articolo 96.1 della Costituzione e l'articolo 1.5 del codice civile spagnolo che stabiliscono il principio della ricezione automatica dei Trattati dei quali Spagna sia parte, dopo essere stati pubblicati nel Boletín Oficial del Estado (BOE)⁷. In conseguenza, integrano il diritto spagnolo, per esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del 10 dicembre 1948 (il suo articolo 26 si riferisce al diritto alla educazione), come l'articolo 13 del Patto Internazionale di Diritti Economici, Sociali e Culturali, del 19 dicembre 1966⁸.

In conseguenza dell'essere un diritto fondamentale, il diritto all'educazione gode d'una protezione speciale nella legislazione spagnola. In questo senso, l'articolo 53 della Costituzione, già menzionato, nel suo comma 1, prevede in primo luogo una riserva legale per lo sviluppo normativo di questi diritti: soltanto per legge, che in tutti i casi dovrà rispettare il suo contenuto, potrà essere regolato l'esercizio di tali diritti e libertà. Su questa questione, l'articolo 81.1 della Costituzione specifica che sono leggi organiche quelle relative allo sviluppo dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche..."; dunque, le leggi sul diritto all'educazione devono avere il carattere di "organiche". Inoltre, l'articolo 81.2 offre un regime rinforzato per la promulgazione delle leggi organiche, poiché «l'approvazione, modificazione o derogazione delle leggi organiche esige maggioranza assoluta del Congresso».

Lo stesso articolo 53.1 afferma che «saranno tutelati d'accordo con quanto previsto nell'articolo 161.1.a, che regola il ricorso di incostituzionalità contro le leggi».

Infine, l'articolo 53.2 prevede la tutela di queste libertà e diritti in primo luogo, nella giurisdizione ordinaria, mediante un procedimento basato sui principi di preferenza e sommarietà. La legge 62/1978, del 26 dicembre, sulla protezione giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona, sviluppa tale previsione costituzionale e l'inizio di questo procedimento comporta la sospensione immediata dell'atto che viola il diritto fondamentale. Infine, il comma 2 dell'articolo 53 prevede la protezione dei diritti fondamentali mediante un ricorso di protezione, detto de amparo, davanti al Tribunal Constitucional (la Corte Costituzionale spagnola).

2. – La Costituzione spagnola nacque grazie al consenso che, all'inizio della democrazia spagnola, c'era fra i più importanti partiti politici spagnoli. Per questo, anche l'articolo 27, come tanti altri nella Costituzione vigente, può dirsi che sia frutto del consenso, sebbene fu oggetto di ampi dibattiti in sede parlamentare costituente.

Questo consenso, che da parecchi anni è sparito da qualsiasi ambito nella politica spagnola, è da molto tempo assente in materia educativa; anzi, potrebbe dirsi che in

⁷ L'art. 96.1 della Costituzione stabilisce che I trattati internazionali validamente ratificati, una volta pubblicati in modo ufficiale in Spagna, formeranno parte dell'ordinamento interno.

⁸ Si può anche aggiungere a questa relazione il Convegno Europeo di Diritti Umani, del 4 novembre 1950, o la Convenzione dell'UNESCO relativa alla lotta contro la discriminazione nella sfera dell'insegnamento.

questa materia non ci sia mai stato, o, per lo meno, che questa non è regolata in modo soddisfacente per tutti, poiché il contenuto “consensuale” dell’articolo 27 della Costituzione risultò più prossimo alle posizioni politiche del centro-destra nel piano ideologico, rappresentato in quel tempo dall’UCD (*Unión de Centro Democrático*).

Per questa ragione, secondo me, sono state promulgate tantissime leggi per sviluppare l’articolo 27, vale a dire, per regolare la questione educativa. È un fatto evidente che sin dall’inizio della vita democratica spagnola ogni governo ha fatto da sé: ha promulgato la sua legge derogando la legge del governo di orientamento politico diverso. Conseguentemente, in poco più di trent’anni dalla promulgazione della Costituzione, sono state promulgate cinque leggi di sviluppo dell’articolo 27.

Molte di queste leggi sono state soggette a ricorsi di incostituzionalità presentati dal partito che in ogni momento era all’opposizione del governo. Sono state approvate anche leggi che dopo qualche tempo hanno visto dichiarati incostituzionali alcuni dei loro articoli, ed altre leggi che sono state derogate poco tempo dopo essere state approvate. Questo ci dà un’idea del confronto ideologico permanente che c’è in Spagna intorno alla regolazione del diritto fondamentale all’educazione e delle libertà che comporta. Per questo, la questione educativa, non soltanto per la sua complessità, ma per essere uno dei punti di maggiore confronto politico e ideologico, diviene per i giuristi una fonte massiccia di norme, e pertanto, di “lavoro”.

La prima legge spagnola regolatrice del diritto all’educazione dopo la promulgazione della Costituzione fu promulgata dal primo governo dell’UCD (*Unión de Centro Democrático*): la Legge Organica 5/1980, per la quale si regola lo Statuto dei Centri Scolastici (LOECE)⁹ di 19 giugno 1980. Contro questa legge fu presentato un ricorso di incostituzionalità, promosso da sessantaquattro senatori dei distinti gruppi parlamentari socialisti.

Pochi anni dopo fu promulgata la Legge Organica 8/1985, del 3 luglio 1985, sul diritto alla educazione (LODE)¹⁰. Anche contro questa legge, promulgata dal governo socialista, fu presentato un ricorso d’incostituzionalità promosso, in questo caso, dal Gruppo Parlamentare Popular. La sentenza della Corte Costituzionale del 27 giugno 1985 dichiarò incostituzionali la maggioranza degli articoli che furono impugnati tranne uno e una disposizione transitoria¹¹. Anche all’epoca del governo socialista, fu approvata Legge Organica 16/1990, del 3 ottobre, di Ordinamento Generale del Sistema Educativo (LOGSE)¹², che è ancora vigente sebbene con importanti modifiche fatte dalla legge attualmente in vigore (la LOE).

In seguito, la Legge Organica 10/2002, del 23 dicembre, sulla qualità dell’Educazione (LOCE)¹³, promulgata dal governo del Partito Popolare (*Partido*

⁹ *Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Escolares*, BOE di 27 giugno 1980.

¹⁰ *Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación*, BOE di 4 luglio 1985.

¹¹ Si tratta dell’art. 22.2 e della disposizione transitoria quarta della LOECE.

¹² *Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo*, BOE di 4 ottobre 1990.

¹³ *Ley Orgánica de Calidad de la Educación*, BOE di 24 dicembre 2002.

Popular) e abrogata poco dopo la sua pubblicazione nel BOE dal governo socialista che gli successe. Se questa legge non arrivò ad essere applicata fu perché il governo di destra lasciò passare più di sette anni per promulgare la sua legge educativa.

Per ora, l'ultima legge spagnola di sviluppo costituzionale in materia educativa è la Legge Organica 2/2006 del 4 maggio, sull'Educazione (LOE)¹⁴, che deroga la legge popolare precedente (la LOCE), ed anche la LOGSE, e fa un'ampia modifica della LODE.

Al di fuori delle suddette leggi in materia propriamente educativa, ma con evidenti vincoli come abbiamo già detto, bisogna fare riferimento alla legge di sviluppo dell'articolo 16 della Costituzione, dove si riconosce il diritto fondamentale alla libertà religiosa. Si tratta, per il momento (perché si aspetta una modifica imminente) della Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), e in particolare il suo articolo 2, sul contenuto di questo diritto¹⁵.

3. – Il lungo articolo 27 della Costituzione contiene un ampio elenco di diritti e di libertà relativi all'educazione ed i principi in materia educativa in Spagna. Questi diritti sono quelli volti a ricevere l'educazione all'insegnamento di base obbligatorio e gratuito¹⁶; alla possibilità che i genitori possano scegliere per i figli la formazione religiosa e morale d'accordo con le loro convinzioni; la libertà d'insegnamento e la libertà di creazione di centri educativi¹⁷. Trovano un riconoscimento costituzionale anche l'autonomia universitaria ed il diritto alla libertà di cattedra¹⁸.

La dottrina parla anche dei principi in materia educativa estratti dell'articolo 27 della Costituzione, tra cui in primo luogo il principio di coesistenza dell'insegnamento pubblico e di quello privato; pertanto, non può esistere il monopolio statale nell'educazione secondo quello stabilito nell'articolo 27.6 della

¹⁴ *Ley Orgánica de Educación*, BOE di 5 maggio 2006.

¹⁵ L'articolo 2 della LOLR distingue fra diritti componenti della libertà religiosa tanto di titolarità individuale (de toda persona) come collettiva («de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas»). Così, in primo luogo, afferma il diritto individuale di «recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, a educación religiosa y moral que eté de acuerdo con sus propias convicciones» (art. 2.1.c); e in secondo luogo si riferisce al diritto di titolarità collettiva di «divulgar y propagar su propio credo» (art. 2.2.). Infine, l'art. 2.3 stabilisce che per applicazione veramente effettiva di questi diritti, i poteri pubblici approveranno le misure necessarie per facilitare, fra d'altro, la formación religiosa en centros o centres públicos.

¹⁶ Articolo 27.4: L'insegnamento elementare è obbligatorio e gratuito.

¹⁷ Articolo 27.5: «I poteri pubblici garantiscono il diritto di tutti all'educazione, mediante una programmazione generale dell'insegnamento, con la partecipazione effettiva di tutti i settori relazionati e la creazione di centri educativi».

¹⁸ Purtroppo, non c'è unanimità fra la dottrina sul contenuto della libertà d'insegnamento; la dottrina tradizionale spagnola intendeva che libertà significava libertà per fondare centri scolastici privati distinti da quelli pubblici. Attualmente, secondo Moreno Botella, comprende la libertà per fondare centri scolastici distinti degli statali ed, anche, la libertà di cattedra. Vedi MORENO BOTELLA, *La libertad de enseñanza...* cit.

Costituzione¹⁹. Inoltre vige il principio di obbligatorietà dell'insegnamento elementare, il quale, dovrà essere gratuito, secondo l'articolo 27.4; il principio di partecipazione dei professori, genitori e studenti per gestire e controllare i centri scolastici sostenuti con soldi pubblici²⁰; il principio d'autonomia universitaria²¹ ed il principio di distribuzione di competenze fra lo Stato e le Comunità Autonome²².

Ancora sul contenuto del diritto che ci intrattiene, la giurisprudenza della Corte Costituzionale sin dall'inizio, come quella contenuta nelle sue sentenze del 13 febbraio 1981 e 27 giugno 1985, afferma che la libertà d'insegnamento presuppone il diritto a creare istituzioni scolastiche, a cui si riferisce l'articolo 27.6 della Costituzione, ed il diritto di quelli che insegnano a farlo con libertà, nell'ambito del proprio ruolo. Da questo diritto deriva quello dei genitori di scegliere la formazione religiosa e morale che desiderino per i figli, in base all'articolo 27.3²³. Inoltre c'è molta giurisprudenza della Corte Suprema spagnola (*Tribunal Supremo*) in questa materia, tra cui le sentenze del 24 gennaio 1983 e 14 maggio 1985. La Corte Suprema si basa su una interpretazione ampia della libertà d'insegnamento e, d'accordo con le convenzioni internazionali in materia educativa, ai tre diritti suddetti aggiunge il diritto alla libera scelta di centro scolastico, criterio che anche si raccoglie nel campo legislativo, come succede, per esempio, nel Preambolo della LODE.

Un esame delle convenzioni internazionali su diritti umani che fanno riferimento alla materia educativa ci aiuta a chiarire la situazione: così, dalla Dichiarazione dell'ONU del 1948, dal Convegno Europeo di Diritti Umani del 4 novembre 1950, dalla Dichiarazione dell'UNESCO sulla lotta contro la discriminazione scolastica del 14 dicembre 1960, e dal Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali del 19 dicembre 1966 si può concludere che il diritto all'educazione comprende in realtà tre diritti: il diritto di tutti all'educazione; il diritto dei genitori alla formazione religiosa e morale dei figli propri, comprendendo anche il diritto di scegliere centri scolastici diversi da quelli pubblici, e, infine, il diritto alla libera creazione e direzione di centri scolastici privati. Vediamo adesso le particolarità che offrono questi diritti, e poi faremo anche un riferimento alla libertà di cattedra.

¹⁹ L'articolo 27.6. dice: «È riconosciuta alle persone fisiche e giuridiche la libertà di creazione di centri educativi, nel rispetto dei principi costituzionali».

²⁰ Vedi l'articolo 27.7 della Costituzione.

²¹ Articolo 27.10: "10. È riconosciuta l'autonomia delle Università, secondo la legge".

²² MORENO BOTELLA, *La libertad de enseñanza...*, cit, 329.

²³ L'articolo 27.3 dice: «I poteri pubblici garantiscono il diritto dei genitori affinché i figli abbiano la formazione religiosa e morale che sia d'accordo con le proprie convinzioni». Una ricerca specifica su questo comma dell'articolo 27 della Costituzione è quella di A. I. RIBES SURIOL, *Reflexiones sobre el art. 27.3 de la Constitución: perspectivas de futuro*, in *Presente y futuro de la Constitución española de 1978*, 2005, 737-752.

4. – Raccolto nell'articolo 27.3 della Costituzione²⁴, questo diritto si trova evidentemente vincolato all'articolo 27.1. Ciò è stato affermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nell'importante sentenza del 13 febbraio 1981, ed anzi, nella giurisprudenza della Corte Suprema, con le sentenze del 24 gennaio 1983 e del 14 maggio 1985, secondo le quali il diritto dei genitori a scegliere la formazione religiosa e morale dei propri figli fa parte della libertà d'insegnamento.

Nell'ambito della scelta di questo diritto, la giurisprudenza costituzionale ritiene che la possibilità di scegliere si estenda a qualsiasi tipo di educazione, e non soltanto alla possibilità di scegliere l'insegnamento religioso. Questa concezione ampia si deduce dai distinti commi dell'articolo 27 e dalle convenzioni internazionali in questa materia di cui la Spagna fa parte. Su questo argomento, bisogna dire che la sentenza del 13 febbraio 1981 della Corte Costituzionale vincola il diritto di tutti all'educazione e la libertà d'insegnamento dell'articolo 27.1 ed il diritto di scegliere dei genitori di cui all'articolo 27.3, considerando che la scelta dei genitori suppone la possibilità di scegliere il tipo di educazione che vogliono per i propri figli.

Da parte sua, la Corte Suprema, nella sentenza del 24 giugno 1985 afferma che il diritto dei genitori previsto all'articolo 27.3 si proietta sull'ambito dell'educazione ma non su quello dell'insegnamento. Questo vuole dire che la comunicazione delle convinzioni morali, filosofiche e religiose conformi a una ideologia concreta prevale sulla trasmissione del conoscenza scientifico, secondo l'articolo 2 del Protocollo I della Convenzione Europea dei Diritti Umani. In questo senso, il Tribunale Europeo dei Diritti Umani (nella nota sentenza *Campbell and Cossans* del 25 febbraio 1982), afferma che possono essere protette soltanto quelle convinzioni che raggiungono un certo livello di forza, serietà, coerenza e importanza, e, per quanto riguarda le convinzioni filosofiche, che possono essere protette soltanto quelle che meritano rispetto in una società democratica, che non siano incompatibili con la dignità umana e che non siano in contrasto col diritto fondamentale del minore alla sua istruzione.

Anche in Spagna la giurisprudenza costituzionale si è pronunciata sull'ambito o contenuto del diritto dei genitori in una sentenza che risale al 2004; sentenza che, secondo me, non suppone una decisione adeguata. Concretamente, nel fatto che motivò questa sentenza della Corte Costituzionale c'era in confronto, d'una parte, un preteso diritto dei genitori a scegliere l'educazione per i propri figli in un ambiente settario, e, d'altra parte, il diritto di questi figli a ricevere un'educazione integrale²⁵. In altre parole, i genitori volevano fare obiezione all'educazione dei propri figli, chiedendo che non andassero a scuola, ma che venissero educati in casa propria,

²⁴ Anche l'art. 4.1 LODE (secondo la modifica fatta dalla LOE) lo raccoglie, nel comma b), come diritto dei genitori di scegliere per i propri figli il centro scolastico sia pubblico che diverso dal pubblico, e, nel comma c), come diritto a che i figli «ricevano la formazione religiosa e morale che sia d'accordo con le proprie convinzioni». Nella dottrina, vedi A. I. RIBES SURIOL, *El Derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos: sentido y alcance*, in *Revista de Derecho*, 1, 2002.

²⁵ Sentenza del Tribunal Constitucional 260/1994, del 3 ottobre 2004, con commento di V. GIMENO SANDRA. La sentenza si riferisce alla setta dei «Bambini di Dio».

nell'ambito della setta. In questa sentenza il magistrato Gimeno Sendra, in un suo voto particolare, che condivido, sostiene che «la libertà religiosa non protegge un supposto diritto dei genitori a che i propri figli non vadano a scuola, per il fatto che soltanto loro possono dar loro l'educazione che considerano più conveniente», perché in questo caso c'è un conflitto fra la libertà religiosa dei genitori, riconosciuta nell'articolo 16 della Costituzione, in relazione con l'articolo 27.3, ed il diritto dei figli alla loro educazione (dall'articolo 27.1). Su questa vicenda bisogna dire che il diritto all'educazione dell'articolo 27.1 è, veramente, un diritto dei bambini, e non dei genitori, sebbene l'esercizio di questo diritto del bambino corrisponda ai genitori in certi momenti, sempre rispettando il diritto dei minori a ricevere un'educazione integrale, come si stabilisce nell'articolo 27.2 della Costituzione. Quest'articolo afferma che l'obiettivo dell'educazione è il pieno sviluppo della personalità umana rispettando i principi democratici di convivenza ed i diritti e le libertà fondamentali.

D'altra parte, per quanto riguarda le garanzie del diritto dei genitori, l'articolo 27.3 stabilisce anche una obbligazione dei poteri pubblici nella sua garanzia, quando afferma che «I poteri pubblici garantiscono...». Quest'obbligo, secondo l'articolo 4.1.b LODE, si applica tanto nei centri scolastici pubblici quanto in quelli privati. Nei centri pubblici, il diritto dei genitori si garantisce per una doppia via: in modo indiretto, vietando ai professori «qualsiasi forma di indottrinamento ideologico», e in modo diretto, quando nei centri pubblici si rende possibile tanto l'insegnamento della religione come le pratiche religiose, perché la neutralità ideologica non è in confronto con che nei centri pubblici ci siano materie di libera scelta (come quella della religione) che rendano possibile questo diritto²⁶. In conseguenza, questo diritto dei genitori suppone, in sostanza, che questi possano scegliere il progetto educativo che desiderano per i loro figli.

Per ultimo, questo diritto viene garantito anche in altro modo perché i genitori possono scegliere per i figli i centri privati. In questo modo, sebbene il diritto dell'articolo 27.3 non è quello di scegliere il centro scolastico, certo è che fra tutti e due c'è una stretta relazione.

Riconosciuto in sede costituzionale nell'articolo 27.6, questo diritto si trova regolato, nell'attuale legislazione di sviluppo, nell'articolo 108 LOE, dove si distingue fra centri di docenza pubblica, se il titolare è una amministrazione pubblica; e centri privati, quando il suo titolare o proprietario è una persona fisica o giuridica di carattere privato, e, infine, centri privati concertati (concertados) che sono i centri accolti al regime giuridico di «concerto» (concierto) i quali hanno una titolarità privata ma un finanziamento pubblico.

Nonostante ciò la libertà di creare centri scolastici ha dei limiti, stabiliti dalla sentenza del 13 febbraio 1981 della Corte Costituzionale. Questi limiti sono i diritti riconosciuti nel Titolo I della Costituzione, le leggi che li sviluppano e, in modo

²⁶ Vedi Sentenza della Corte Costituzionale spagnola del 13 febbraio 1981.

speciale, il diritto all'onore ed alla intimità, alla immagine propria ed alla protezione dell'infanzia e della gioventù²⁷; il rispetto dei principi costituzionali²⁸; e, infine, i limiti dell'articolo 27.2 della Costituzione, concretamente, «il rispetto dei principi democratici di convivenza e dei diritti e libertà fondamentali». Infine i centri dove si fanno studi che permettono di ottenere una titolarità ufficiale (enseñanzas regladas), logicamente, devono anche accordarsi ai requisiti stabiliti per lo Stato per i centri di ogni livello²⁹.

Inoltre, ci sono requisiti specifici per il titolare del centro scolastico. L'articolo 22.2 LODE afferma che «non possono essere titolari di centri privati: a) le persone che lavorano nell'amministrazione educativa statale, autonoma o locale, b) quelle persone con precedenti penali per reati dolosi, c) le persone fisiche o giuridiche senza questo diritto stabilito mediante sentenza, d) le persone giuridiche in cui le persone descritte più su facciano lavori di gestione o siano proprietarie del 20% o più del capitale sociale». Si deve aggiungere che per l'apertura e funzionamento di questi centri, occorre un'autorizzazione amministrativa.

I titolari dei centri scolastici hanno diritto a stabilire il carattere proprio del centro scolastico. Questa possibilità è concessa nell'articolo 115.1 LOE. La suddetta sentenza del 13 gennaio 1981 della Corte Costituzionale considera che la parola "ideario" equivale a dotare un centro scolastico di carattere proprio, e che si tratta di un diritto appartenente al diritto all'educazione, alla libertà d'insegnamento. La dottrina, da parte sua, considera che l'ideario o carattere proprio non si riduce agli aspetti religiosi e morali dell'educazione, ma si riferisce a tutti gli aspetti dell'attività scolastica.

L'articolo 115 LOE, nei commi 2 e 3 regola i requisiti di questo ideario o carattere proprio. Così, l'ideario deve avere una pubblicità sufficiente perché possa essere conosciuto da tutti i membri della comunità educativa (i genitori, gli insegnanti e gli studenti); che l'ideario deve rimanere stabile nel tempo, per evitare la frode ai genitori ed agli insegnanti che abbiano scelto un centro scolastico determinato per il suo ideario. La LOE afferma, per prima volta, che qualche modificazione nel carattere proprio di un centro privato, per avere avuto un cambio nella proprietà del centro o per qualsiasi altro motivo, dovrà comunicarsi alla comunità educativa con un anticipo sufficiente, e che se il carattere proprio è cambiato dopo l'inizio dell'anno scolastico, questo cambiamento non può avere effetti finché sia finito il processo d'ammissione e iscrizione degli studenti per l'anno scolastico seguente.

Anche il diritto a stabilire l'ideario ha dei limiti. Nell'articolo 27 della Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza del 13 febbraio 1981, si può concludere che questi limiti sono il rispetto dei principi

²⁷ La protezione della infanzia si trova nell'art. 39.2 e 4 della Costituzione.

²⁸ L'art. 27.6 della Costituzione dice di modo specifico che questo diritto «si riconosce... nel rispetto dei principi costituzionali».

²⁹ Fondamento Giuridico 7 della Sentenza della Corte Costituzionale del 13 febbraio 1981.

costituzionali e dei diritti fondamentali; il rispetto dei fini dell'educazione stabiliti nell'articolo 27.2 della Costituzione e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; e, nel caso di un centro che faccia lezioni regolate (le cosiddette enseñanzas regladas), dovrà rispettare i requisiti minimi che lo Stato stabilisca per ogni livello.

Vincolato al diritto di creazione di centri scolastici c'è il diritto di dirigerli e gestirli. Questo diritto, per quanto riguarda la direzione, viene riconosciuto a tutti i titolari di centri (siano privati come concertati) nella giurisprudenza costituzionale³⁰, dove si afferma che la libertà d'insegnamento comprende il diritto di creare centri scolastici ed anche il diritto di dirigerli. Invece, per quanto riguarda la gestione e controllo, soltanto i centri privati non concertati godono di piena autonomia. L'articolo 25 LODE, modificato dalla disposizione finale della LOE, dice che ai centri privati concertati si applica quanto stabilito nell'articolo 27.7 nel senso che i professori, i genitori e, nel loro caso, gli studenti parteciperanno nel controllo e la gestione di tutti i centri sostenuti dall'Amministrazione con soldi pubblici, secondo la legge.

5. – Al di fuori dell'articolo 27 della Costituzione, la libertà di cattedra è regolata nell'articolo 20.1.c)³¹, e nell'articolo 3 LODE, dove si afferma che si garantisce la libertà di cattedra ai professori, nel quadro della Costituzione. Questa libertà suppone la facoltà dei professori di esporre liberamente il loro sapere senza sottomettersi ad alcuna dottrina ufficiale. Quando si parla di "professori" un settore della dottrina considera che questi siano soltanto i professori universitari. Ma la giurisprudenza costituzionale, nella sentenza del 13 febbraio 1981, ha affermato che corrisponde a tutti i docenti, di qualsiasi livello educativo. Purtroppo, per quanto riguarda il contenuto della libertà di cattedra, la stessa giurisprudenza fa delle distinzioni, perché questa non è affatto uguale per tutti i centri scolastici e neanche per tutti i livelli scolastici. La giurisprudenza della Corte Costituzionale considera che, nei centri pubblici, questa libertà ha un doppio contenuto: d'una parte, in senso negativo, permette al docente di resistere a qualsiasi mandato d'orientamento ideologico delle sue lezioni. In senso positivo, questa libertà è molto ampia nel livello educativo superiore, ma questa ampiezza è minore nei livelli inferiori perché in questi livelli i professori non decidono liberamente i contenuti minimi dell'insegnamento, ma questo lo fa l'amministrazione educativa, e neanche possono orientare in modo ideologico le lezioni con libertà perché la caratteristica fondamentale dei centri scolastici pubblici è la neutralità ideologica.

³⁰ Vedi, fra altre, le prime sentenze della Corte Costituzionale in questa materia, le sentenze del 13 febbraio 1981 e del 27 giugno 1981.

³¹ Articolo 20.1 della Costituzione: «Si riconoscono e proteggono i diritti seguenti:... c) Alla libertà di cattedra».

Nei centri privati, il contenuto negativo è lo stesso che nei centri pubblici; ma il contenuto positivo è differente perché questa libertà viene determinata per il livello educativo dove si svolgono le lezioni e, soprattutto, per il carattere proprio del centro. Questo suppone la possibilità di collisioni fra la libertà di cattedra del professore ed il carattere o ideario del centro. La suddetta sentenza costituzionale del 1981 afferma che il professore deve esercitare la sua libertà di cattedra compatibilmente con l'ideario del centro, che la libertà di cattedra non permette gli attacchi contro l'ideario, ma sì lo sviluppo delle sue attività nel modo che consideri più conveniente senza essere contrario all'ideario. In altra sentenza della Corte Costituzionale, del 27 marzo 1985, si aggiunge che la non conformità con l'ideario è insufficiente per considerare che ci sia un attacco contro l'ideario, e che perché ci sia un vero attacco il professore deve fare delle attività concrete che siano veramente in confronto o non adatte all'ideario.

Se il confronto fra libertà di cattedra del centro è necessario nelle attività che il professore fa al di fuori del centro scolastico, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale del 1981, queste attività, eventualmente, possono costituire per il titolare del centro un motivo sufficiente per rompere la relazione contrattuale col professore, ma, in questo caso, soltanto la giurisdizione ordinaria competente potrà risolvere ogni conflitto, perché sebbene le attività non di docenza del professore non c'entrino nella relazione fra professore e centro, la possibile notorietà di queste attività, la loro natura, ed anche la loro intenzionalità possono essere parte decisiva dei compiti educativi raccomandati al professore. Questo criterio sembra ragionevole per l'influsso che i professori possono avere sugli studenti, innanzitutto nei primi livelli d'insegnamento, e perché c'è anche il diritto dei genitori dell'articolo 27.3 della Costituzione del quale abbiamo già parlato. In ogni caso, bisogna essere prudenti nella risoluzione di questi conflitti ed esaminare con cautela i criteri segnalati per la Corte Costituzionale; in conseguenza, bisogna avere conto di ogni caso concreto.

6. – Ci sono fonti legali bilaterali fra lo Stato spagnolo e le confessioni religiose che regolano questa materia³²: l'Accordo su questa materia fra lo Stato spagnolo e la Santa Sede, l'Acuerdo sobre enseñanza y Asuntos Culturales, risale al 3 gennaio 1979 e, per quanto riguarda le confessioni minoritarie (protestanti, ebrei e musulmani), ci sono tre Intese (Acuerdos), tutte e tre del 10 novembre 1992.

Nel suddetto Accordo con la Santa Sede in questa materia, l'articolo I riconosce il diritto all'insegnamento della religione cattolica in tutti i centri scolastici in condizioni simili al resto delle materie fondamentali e dentro ogni piano di studio; ma

³² A. I. RIBES SURIOL, *La enseñanza actual de la religión católica en España: influencia de la historia*, in: *Estudios en homenaje al profesor Martínez Valls*, 1, 2000, 585-593, e, della stessa autrice, A. I. RIBES SURIOL, *La no discriminación de los alumnos, opten o no por la enseñanza de la religión*, in *Revista española de Derecho canónico*, 57, 2000, 153-171.

non è una materia obbligatoria, per rispettare così la libertà di coscienza degli studenti. Secondo l'articolo III dell'Accordo, il professore di religione viene proposto dall'ordinario diocesano e scelto dall'autorità accademica corrispondente, anche una pubblica amministrazione. Lo statuto di questi professori viene regolato dagli articoli III, IV e VII dell'Accordo. Infine, secondo l'articolo VII, le autorità ecclesiastiche hanno la competenza per segnalare i contenuti dei libri d'insegnamento e formazione religiosa cattolica, e controllare che le lezioni si svolgano in modo adeguato.

Le Intese con protestanti, ebrei e musulmani regolano l'insegnamento della religione agli articoli 10, con queste note caratteristiche per tutti e tre: si riconosce agli studenti protestanti, ebrei e musulmani il diritto a ricevere l'insegnamento delle loro religioni nei livelli di educazione primaria e secondaria, in tutti i centri scolastici pubblici e anche nei privati, in questo caso, sempre che l'insegnamento della religione non sia contrario al carattere proprio del centro. I professori di religione sono designati dalle confessioni religiose e lo stesso si applica ai contenuti dei libri scolastici. Inoltre, i centri docenti, pubblici e privati concertati, devono avere i luoghi adeguati perché questo diritto possa attuarsi.

Per quanto riguarda la legislazione unilaterale sull'insegnamento della religione, attualmente si regola nella disposizione addizionale seconda della LOE, dove si stabilisce che l'insegnamento della religione cattolica sarà fatto nel modo previsto nell'Accordo sull'Insegnamento e gli Affari Culturali fra la Santa Sede e lo Stato spagnolo, e che la religione cattolica sarà un'area o materia nei livelli educativi a cui corrisponda, ed anche, che questo insegnamento «sarà di offerta obbligatoria per i centri e di carattere volontario per gli studenti». Questa norma è stata sviluppata dal Real Decreto 1513/2006, del 7 dicembre, sull'insegnamento della religione.

Accanto a questo c'è il regime giuridico dei professori di religione³³, regolato nella disposizione addizionale terza della LOE, dove, in primo luogo, si mantiene il regime giuridico lavorativo dei professori di religione cattolica secondo quello stabilito nello Statuto dei Lavoratori (Estatuto de los Trabajadores), che è la norma in materia di lavoro più importante della Spagna. Questa norma è diversa da quello che si prevede nella convenzione del 1999 sul regime economico-lavorativo dei professori di religione cattolica. In secondo luogo, si regola il rinnovo automatico, ogni anno, del contratto di lavoro dei professori di religione, anche in modo contrario a quello previsto nell'Accordo con la Santa Sede e nella suddetta convenzione del 1999, dove si stabilisce che il contratto di lavoro deve avere una durata determinata, coincidente con l'anno scolastico. In terzo luogo, si aggiungono i requisiti d'uguaglianza, merito e capacità per accedere alla contrattazione. In quarto luogo, dice che la rimozione dei professori dovrà essere d'accordo con la legge (si intende che si riferisce alla legge dello Stato). La disposizione addizionale terza si è sviluppata mediante il Real

³³ A. I. RIBES SURIOL, *Reflexiones en torno a la idoneidad de los profesores de Religión Católica en los centros docentes públicos*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 3, 2003.

Decreto del 1 giugno 2007, che regola la relazione lavorativa dei professori di religione, la quale, in poche parole, possiamo descrivere come veramente problematica, lo studio della quale si stende più di là delle pretese di questa relazione³⁴.

7. – Il diritto fondamentale all'educazione dell'articolo 27, vincolato con il diritto di libertà religiosa dell'articolo 16, è un diritto individuale che riguarda strettamente i poteri pubblici dello Stato, che gode di una protezione speciale, tutelato anche attraverso ricorsi davanti alla Corte Costituzionale e la cui interpretazione si farà in accordo con le convenzioni internazionali di protezione dei Diritti Umani ed i trattati internazionali ratificati dalla Spagna. Nonostante la chiarezza di queste affermazioni giuridiche, è evidente che la questione educativa, nell'ambito politico costituisce uno dei punti di maggiore confronto politico ed ideologico in Spagna, che, in conseguenza, ha provocato l'emanazione di molte leggi, promulgate da ogni governo, con tanti ricorsi di incostituzionalità e sentenze della Corte Costituzionale: la LOECE, LODE, LOGSE, LOCE e LOE sono esempi di ciò.

Come riassunto, fra i diritti e le libertà contenuti nell'articolo 27, ci interessano il diritto dei genitori a scegliere il tipo di educazione, previsto dal 27.3, che si applica a qualsiasi tipo di educazione e non soltanto alla possibilità di scegliere l'insegnamento religioso. Anche la libertà di creare centri scolastici in base all' articolo 27.6, con certi limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 13 febbraio 1981, i titolari dei quali hanno il diritto a stabilire un carattere proprio del centro scolastico ed il diritto a dirigerli e gestirli. Inoltre, la libertà di cattedra: facoltà dei professori di esporre liberamente il loro sapere senza sottomissione a nessuna dottrina ufficiale, di tutti i docenti di qualsiasi livello educativo con distinzioni secondo i centri scolastici ed i livelli educativi. Ma nei centri privati può collidere la libertà di cattedra del professore ed il carattere proprio del centro, affare sul quale c'è giurisprudenza costituzionale. Da parte sua, l'insegnamento della religione in Spagna è possibile, in base alle norme unilaterali dello Stato, come la LOE, ed anche quelle bilaterali, Intese o Acuerdos: l'Accordo sull'Insegnamento e gli Affari Culturali fra lo Stato spagnolo

³⁴ Come esempio un caso concreto, quello relativo alla selezione -o rifiuto- dei docenti di Religione e Morale Cattolica: soltanto nell'anno 2007 la corte Costituzionale ha dettato più di una dozzina di sentenze (STC 38/2007, la serie di sentenze dalla 80/2007 alla 90/2007, e la 128/2007) nel senso che la libertà delle confessioni religiose per stabilire i criteri di qualificazione dei professori non è assoluta (lo stesso si può dire della possibilità di stabilire i contenuti dell'insegnamento), perchè si devono rispettare las exigencias inexcusables de indemnidad del orden constitucional e le previsiones legales sul processo di selezione, ed, in conseguenza, non è accettabile che gli effetti civili di una decisione ecclesiastica possano diventare immuni alla tutela giurisdizionale degli organi dello Stato, e che per comprovare la legalità e la costituzionalità di quegli atti delle autorità ecclesiastiche, queste, nel caso di negato rinnovo d'una abilitazione fatta anteriormente, debbono motivare che la decisione è basata nei motivi di natura religiosa e morale; e che, verificata la «motivación estrictamente religiosa», la causa invocata di inabilitazione dev'essere, peraltro, compatibile coi diritti fondamentali dei lavoratori nella sua relazione di lavoro, come trabajadores de la Administración pública educativa.

e la Santa Sede del 3 gennaio 1979, le Intese del 10 novembre 1992 con i protestanti, gli ebrei ed i musulmani.

Il confronto politico e le conseguenze legislative in materia educativa si prevede che possano peggiorare. Il governo ha affermato la sua intenzione di perseguire la laicità dello Stato e la modifica delle relazioni fra lo Stato spagnolo e le confessioni religiose: concretamente, ci si aspetta la imminente modifica della Legge Organica sulla Libertà Religiosa. Questa modifica, ancora non conosciuta nel suo contenuto concreto, potrebbe avere inaspettate conseguenze. È possibile che questa modifica faccia riferimento anche alla materia educativa, per esempio, all'insegnamento della religione, o al diritto dei genitori di scegliere la formazione che desiderano per i loro figli.

Speriamo che ciò non accada e che la Spagna rimarrà fra gli Stati in cui si proteggono davvero i diritti fondamentali dell'educazione alla libertà religiosa, nel suo contenuto complessivo.

